

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
1 Venerdì	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2016 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2016	Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione	D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 5 e 17 - Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 prot. n. 554 - Risoluzione n. 14/E del 24/01/2016
			Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive	
			Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per cessioni del contratto	
			Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
			Modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto	
			Modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo	
			Modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi	
			Modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
			Modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione	
			Modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi	
			Modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione	1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
6 <i>Mercoledì</i>	Persone Fisiche non titolari di partita Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (modello 730/2016 o UNICO PF 2016)	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4001 - Irpef Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				4033 - Irpef acconto - prima rata	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo	D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore</p>	<p>1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate</p>	<p>Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Prov. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
		<p>Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore</p>	<p>1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011</p>	<p>D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal 2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016
			Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modific., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016
			Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modific., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
			Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010	Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 34755 del 3 marzo 2010 - Circolare n. 8 del 02.03.2011 - Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
	Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2016)	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4001 - Irpef Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				4033 - Irpef acconto - prima rata	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo	D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate	Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011	D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal 2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010	Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 34755 del 3 marzo 2010 - Circolare n. 8 del 02.03.2011 - Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Società fiduciarie interessate dagli studi di settore, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO	
				1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - <u>16/06/2016</u>	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	
				1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014	
	Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SP 2016)	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				3812 - Irap - acconto - prima rata	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
	Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2015	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, art. 2 - Ris. Min. 2 novembre 1998, n. 165/E - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2015	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio	
		Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2015	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016)	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2003 - Ires - Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				2001 - Ires acconto - prima rata	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				3812 - Irap - acconto - prima rata	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
	Società per azioni (esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore), residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ. Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili	Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126	Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 126 e 128 - D.M. 7 luglio 2007, n. 174 - Circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008 - Risoluzione n. 37/E del 7 febbraio 2008 - Risoluzione n. 136/E del 27 dicembre 2010 - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1136 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ - articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	
	Contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore	Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140	Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140 - D.M. 7 luglio 2007, n. 174 - Circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008 - Risoluzione n. 37/E del 7 febbraio 2008 - Risoluzione n. 136/E del 27 dicembre 2010 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
	Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. <i>riallineamento istantaneo</i>) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore	Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1123 - Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007	Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 48 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 e art. 176, comma 2-ter - D. M. 3 marzo 2008, art. 3 - Circolare n. 50/E del 11 luglio 2008 - D.P.C.M. 15 giugno 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1125 - Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007</p>	<p>Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 49 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 115, 128 e 141 - D.M. 18 marzo 2008, artt. 3 e 4 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
	<p>Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento, in unica soluzione, dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1817 - Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008</p>	<p>Art. 15, comma 4, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1818 - Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008</p>	<p>Art. 15, comma 5, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
		<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1819 - Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)</p>	<p>Art. 15, commi 7, 8 e 8-bis, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1820 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)</p>	<p>Art. 15, commi 7 e 3, lett. b), del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
	<p>Società esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) optando per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007)</p>	<p>Versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1126 - Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007</p>	<p>Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 46 - 47 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 172, 173, 176, comma 2-ter - D. M. 25 luglio 2008, art. 1 comma 8 e art. 2 - Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008</p>	<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1821 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali</p>	<p>Art. 15, commi 10-11-12, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
				<p>1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività</p>	
				<p>1823 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Società ed enti commerciali residenti in Italia, esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata	Legge 6 febbraio 2009, n. 7, art. 3 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				2015 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo	
	Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pronografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata	Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata	Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo	
	Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano " <i>di comodo</i> " (vale a dire " <i>Società non operative</i> " e " <i>Società in perdita sistematica</i> ") e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2018 - Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.	Art. 2, commi da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 2013 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
				2020 - Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Società ed enti che esercitano attività assicurativa per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1682 - Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265</p>	<p>Art. 1, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265, (modificati prima dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e poi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) - Circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 - Risoluzione n. 370/E del 25 novembre 2002 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo III - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
	<p>Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1682 - Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265</p>	<p>Art. 1, comma 2-<i>quiquies</i>, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265, (modificati prima dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e poi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) - Circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 - Risoluzione n. 370/E del 25 novembre 2002 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo III - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria e che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1695 - Imposta sul valore dei contratti di assicurazione - art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002</p>	<p>Art. 1, comma 2-<i>sexies</i>, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265, (Introdotta dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) - Circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 - Risoluzione n. 98/E del 12 novembre 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
	<p>Titolari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-<i>bis</i> del D.Lgs. N. 171/2005</p>	<p>Art. 49-<i>bis</i> del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 dicembre 2013, n. 149348 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 febbraio 2013 - Risoluzione n. 43/E del 23 aprile 2014 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, comma 889-897, della Legge n. 208/2015, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art. 1, c. 892, legge n. 208/2015</p>	<p>Art. 1, commi 889-897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Risoluzione N. 30/E del 26 aprile 2016 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
		<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1813 - Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - art. 1, c. 891, legge n. 208/2015</p>	<p>Art. 1, commi 889-897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Risoluzione N. 30/E del 26 aprile 2016 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti, esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF</p>	<p>Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - Risoluzione n. 37/E del 29 marzo 2001 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>
	<p>Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo, esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore</p>	<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, senza alcuna maggiorazione</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF</p>	<p>Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - Risoluzione n. 37/E del 29 marzo 2001 - D.P.C.M. 15 giugno 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap	Versamento dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4001 - Irpef - Saldo	Art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 - D.P.C.M. 15 giugno 2016
		Versamento dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2003 - Ires - Saldo	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	
		Versamento dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6494 - Studi di settore - adeguamento Iva	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4726 - Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99	
			Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
7 <i>Giovedì</i>	Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta	Presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del modello 730/2016 e della busta contenente il modello 730-1 per per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille	Consegna diretta al sostituto d'imposta del Mod. 730/2016 , sottoscritto sotto la propria responsabilità, e del Mod. 730-1, il quale rilascia apposita ricevuta (Mod. 730-2) di avvenuta consegna della dichiarazione da parte dello stesso contribuente	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2016 di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
		Ricevono dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale la copia della dichiarazione elaborata (Mod. 730/2016) e il relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3	Consegna diretta del modello 730/2016 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 17 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2016 di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
	Sostituti d'imposta che prestano attività di assistenza fiscale	Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3) nonché delle buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (ossia, modelli 730/2016 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod. 730-1)	In via telematica	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 17 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2016 di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
		Rilascio al contribuente della copia della dichiarazione elaborata (Mod. 730/2016) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3	Consegna diretta del modello 730/2016 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 17 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2016 di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
15 Venerdì	Soggetti Iva	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuata nel mese solare precedente	La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa	-	D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, comma 4, e 23 - D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, pag. 53
	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati - Soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la Circolare 23/02/2006 n. 8/E	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente	Annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	-	D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 24, comma 1 - D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 6, comma 4 - Circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006
	Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398	Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente	Annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.	-	Legge 16 dicembre 1991, n. 398 - D.M. 11 febbraio 1997 - Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 25 - D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, art. 9 - Circolare n. 21/E del 22/04/2003 e Circolare n. 165/E del 7/09/2000 - Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
18 <i>Lunedì</i>	Enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)	Modello F24 EP con modalità telematiche. N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo	890E - Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali	D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 - Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Legge di stabilità per il 2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi 20-22 - Risoluz. N.367 del 12/12/2007 - Risol.101 del 07/10/2010
				891E - Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	
				892E - Sanzioni per ravvedimento su Irap	
				893E - Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	
				801E - Sanzione pecuniaria IVA	
				802E - Sanzione pecuniaria IRES	
				137E - Interessi sul ravvedimento Ires - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997	
				138E - interessi ravvedimento IVA - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997	
				139E - Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997	
				140E - Interessi sul ravvedimento Irap - Art. 13 d.lgs. N. 472 del 18/12/1997	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo	8901 - Sanzione pecuniaria Irpef	D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 - Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Circolare 21/01/2002, n. 5/E - Legge di stabilità per il 2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi 20-22
				1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef	
				8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef	
				1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale	
				8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef	
				1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione	
				8904 - Sanzione pecuniaria Iva	
				1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva	
				8918 - Ires - Sanzione pecuniaria	
				1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires	
				8907 - Sanzione pecuniaria Irap	
				1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta	
				4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE	
				4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI	
				4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE	
				4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI	
				4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE	
				4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI	
18 <i>Lunedì</i>	Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24 EP con modalità telematiche	100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati	D.P.R. n. 600/1973, art. 29, comma 1 - D.P.R. n. 602/1973, art. 3, comma 2, lett. h-bis e art. 8 - Circolare n. 20/E del 5 marzo 2001
				104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente	Modello F24 EP con modalità telematiche	380E - Irap	D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30, comma 5, art. 10-bis comma 1, art. 3, comma 1, lett. e-bis - D.l. 2 novembre 1998, n. 421
		Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro	Modello F24 EP con modalità telematiche	381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	D.lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 50 - Provv. Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
		Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno	Modello F24 EP con modalità telematiche	381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta	D.lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 50 - Provv. Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
		Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro	Modello F24 EP con modalità telematiche	384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Provv. Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
		Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno	Modello F24 EP con modalità telematiche	384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo	D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Provv. Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
		Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24 EP con modalità telematiche	385E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - acconto	D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Provv. Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338- Risoluz. N. 367 del 12/12/2007
		Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente	Modello F24 EP con modalità telematiche	112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratorio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009	Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, così come modificato dall'art. 15, comma 2 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, n. 34755 - Circolare n. 8 del 02/03/2011 - Risoluzione n. 101/E del 7/10/2010

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Liquidazione e versamento mensile IVA	Modello F24 EP con modalità telematiche	606E - Versamento IVA mensile giugno	D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 27 e 38 - D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32-ter - Provv. Ag.Entr. 23 marzo 2009 n. 45749 - Provv. Ag.Entr. 8 novembre 2007 n. 172338 - Risoluzione n. 101/E del 7 ottobre 2010 - Circolare n. 20/E del 5 marzo 2001
		Versamento 5° rata del Saldo IVA 2015 dovuto in base alla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi	Modello F24 EP con modalità telematiche	619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 - D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30 - D.P.R. 14/10/1999, n. 542, art. 6 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali	
	Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui	Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro	Modello F24 EP con modalità telematiche	111E - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo	D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 38, comma 7 - Circolare 15/02/2011, n. 4/E - Risoluzione 07/10/2010 n.101
	Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui	Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1013 - Ritenute su conguaglio di cui all'art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo	D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 38, comma 7 - Circolare 15/02/2011, n. 4/E

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, artt. 23 e 24 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
				1002 - Ritenute su emolumenti arretrati	
				1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	
				1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro	
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25 bis- D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
		Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 24 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
		Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli simili emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26; D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.L. 20/06/1996, n. 323, art. 7 - D.lgs. 21/11/1997, n. 461 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
				1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti	
				1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti	
				1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti	
		Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 28 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
		Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 28 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
				1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise	DL n. 417 del 30/12/1991 art.5 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1052 - Indennità di esproprio occupazione	L. 413 del 30/12/1991 art. 11 comma 7 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
		Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26-ter - L. 26/09/1985, n. 482, art. 6 - L. 28/12/1995, n. 549, art. 3, comma 113 - D.M. 30/11/1999, art. 1 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17-18-19
		Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 30 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
				1047 - Ritenute su premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni	
				1048 - Ritenute su altre vincite e premi	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26 comma 3bis - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.L.23/05/1994, n. 307, art. 6 - D.lgs. 21/11/1997, n. 461 - D.lgs.9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
				1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere	
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.L.23/05/1994, n. 307, art. 6 - D.lgs. 21/11/1997, n. 461, art.12- D.lgs.9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.L. n. 546 del 2/10/1981 art.1, c.3
				1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio	D.P.R. 29/09/1973, n.600 artt. 23 e 24 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
		Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009	Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, così come modificato dall'art. 15, comma 2 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, n. 34755 - Circolare n. 8 del 02/03/2011 - Risoluzione n. 18/E del 09/03/2010

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta	D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
		Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta	D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo	D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
		Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo	D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Acconto	D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 -Prov. Ag.Entr. 8 novembre 2007 prot. 172338
		Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options - Art. 33, c. 2 del D.L. n. 78/2010	D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 33 - D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - Circolare 15/02/2011 n. 4/E - Risoluzione 04/01/2011 n. 1/E
				1054 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione - Art. 33, c. 2 del D.L. n. 78/2010	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1055 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione - Art. 33, c. 2 del D.L. n. 78/2010	
				1056 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Art. 33, c. 2 del D.L. n. 78/2010	
				1059 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni - Art. 33, c. 2 del D.L. n. 78/2010	
	Condomini in qualità di sostituti d'imposta	Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente	D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-ter - L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 43 - D.lgs. 9/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente	
	Banche e Poste Italiane	Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1039 - Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta	D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 25 - D.Lgs. 9/07/1997 n. 241, art. 17 - D.L. 6/07/2011, n. 98, art. 23, c. 8 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 - Circolare 15/02/2011, n. 4/E - Risoluzione 30/06/2010 n. 65/E - Cir.28/07/2010 n. 40
	Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)	Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero	Legge 23 marzo 1983, n. 77, art. 10-ter - Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E - Circolare 11/E del 28 marzo 2012
				1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti	DL n. 512 del 30/09/1983 art. 5 - Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E - Circolare 11/E del 28 marzo 2012
				1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti	DL n. 512 del 30/09/1983 art. 8 - Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E - Circolare 11/E del 28 marzo 2012

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973	Art. 26-quinquies, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 - Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E - Risoluzione 8 agosto 2011, n. 83/E - Circolare 11/E del 28 marzo 2012
	Imprese di assicurazione	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita	D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 44, comma 1, lett. g- quater, art. 45, comma 4 - D.P.R. 29/09/1973, n. 601, art. 34 - Legge 26/09/1985 n. 482 art. 6 - Circolare n. 14 del 17/06/1987 - Circolare n. 29/E del 20/03/2001
	Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari	D.lgs. 21/11/1997, n. 461, art. 6, comma 9 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati	Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale	Art. 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012
	Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati	Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli simili	D.lgs. 01/04/1996, n. 239, artt. 1, 2 e 4; D.M. 6/12/1996, art. 1; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - Circolari n. 306/E del 23/12/1996 e n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 mazo 2012

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.	Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari	D.lgs. 01/04/1996, n. 239, artt. 1, 2 e 4; D.M. 6/12/1996, art. 1; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - Circolari n. 306/E del 23/12/1996 e n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 mazo 2012
	Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel terriotiro dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali	Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta	D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27 - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 8 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E
				1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Contribuenti Iva mensili	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6006 - Versamento Iva mensile giugno	D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 - D.P.R. 26/10/1972, n. 633, artt. 27 e 38D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
	Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6006 - Versamento Iva mensile giugno	D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 - D.P.R. 26/10/1972, n. 633, artt. 27 e 38D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19
	Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi	Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	Modello F24 EP con modalità telematiche	620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972	D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 17-ter; D.M. 23 gennaio 2015 - Circolare n. 1/D del 09/02/2015; Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 - Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane.	Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	Modello F24 con modalità telematiche	6040- IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972	D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 17-ter; D.M. 23 gennaio 2015 - Circolare n. 1/D del 09/02/2015; Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 - Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015
	Contribuenti IVA	Versamento 5° rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30 - D.P.R. 14/10/1999, n. 542, art. 6 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972	Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6728 - Imposta sugli intrattenimenti	D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 15; D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17-18-19; Circ. 165/E del 07/09/2000

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - Art. 1, c. 491, l. n. 228/2012	Art. 1, commi 491, 494 e 497, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
	Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - Art. 1, c. 491, l. n. 228/2012	Art. 1, commi 491, 494 e 497 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - Art. 1, c. 492, l. n. 228/2012</p>	<p>Art. 1, commi 492, 494 e 497 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013</p>
	<p>Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai</p>	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i>) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore</p>	<p>4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - Art. 1, c. 492, l. n. 228/2012</p>	<p>Art. 1, commi 492, 494 e 497 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. TUF) e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nelle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, ivi compresi gli intermediari non residenti, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni	Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. <i>Tobin Tax</i>) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - Art. 1, c. 495, l. n. 228/2012	Art. 1, commi 495, 496 e 497 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
	Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai	Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. <i>Tobin Tax</i>) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i>) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - Art. 1, c. 495, l. n. 228/2012	Art. 1, commi 495, 496 e 497 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>)	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 31 maggio dai soggetti deleganti	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012	Art. 1, commi 491, 494 e 497, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
		Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin Tax</i>) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate fino al 31 maggio dai soggetti deleganti	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012	Art. 1, commi 492, 494 e 497 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. <i>Tobin Tax</i>) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati fino al 31 maggio dai soggetti deleganti	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi " <i>F24 web</i> " o " <i>F24 online</i> " dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012	Art. 1, commi 495, 496 e 497 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 56 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - D.M. 21 febbraio 2013 pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2013 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2013, prot. n. 87896 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° marzo 2013 prot. n. 2013/26948 - Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013
	Intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350/2001 (Banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio, Poste Italiane S.p.a., stabili organizzazioni in Italia di Banche e di imprese di investimento non residenti)	Versamento dell'imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi " <i>F24 web</i> " o " <i>F24 online</i> " dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	8111 - Imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 6, D.L. 201/2011	D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 19, commi 6 e ss. (come modificato dal D.L. 02/03/2012, n. 16, art. 8, comma 16, lett. c) - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 14/02/2012 - Risoluzione n. 14/E del 9/02/2012 - Circolare n. 29/E del 5 luglio 2012

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2016) e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno</p>	<p>Versamento 2° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	4001 - Irpef Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
				4033 - Irpef acconto - prima rata	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		<p>Versamento 2° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo	D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E
				3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto	
		Versamento 2° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate	Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Prov. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento 2° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011	D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal 2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V
				4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V
				4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012
				1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010	Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 34755 del 3 marzo 2010 - Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento 2° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2016) e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento 2° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4001 - Irpef Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
				4033 - Irpef acconto - prima rata	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	
		Versamento 2° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo	D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E
				3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate	Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Prov. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011	D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal 2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento 2° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento 2° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V
				4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012
				1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010	Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 34755 del 3 marzo 2010 - Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento 2° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Società fiduciarie non interessate dagli studi di settore e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, che abbiano ricevuto apposita provvista e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno.	Versamento della 2° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Società fiduciarie interessate dagli studi di settore, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, che abbiano ricevuto apposita provvista e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2014 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento della 2° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V
				4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	<p>Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del <i>regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità</i> fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età ed esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 16 giugno</p>	<p>Versamento della 2° rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011</p>	<p>Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 dicembre 2011 prot. n. 185825/2011 - Risoluzione n. 52/E del 25 maggio 2012 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art 1, commi da 96 a 117 - D. M. 2 gennaio 2008 - Circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E</p>
				1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento della 2° rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del <i>regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità</i> fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età ed esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento della 2° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011	Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 dicembre 2011 prot. n. 185825/2011 - Risoluzione n. 52/E del 25 maggio 2012 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art 1, commi da 96 a 117 - D. M. 2 gennaio 2008 - Circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento della 2° rata del saldo IVA relativa all'anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento della 2° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014	Art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Risoluzione n. 59/E del 11 giugno 2015

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 16 giugno	Versamento 2° rata dell'rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	
		Versamento della 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento della 2° rata dell'rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	
		Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 16 giugno</p>	<p>Versamento 2° rata delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1040 - Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</p>	<p>D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, art. 2 - Ris. Min. 2 novembre 1998, n. 165/E</p>
		<p>Versamento 2° rata ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	
	Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali effettuando il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento 2° rata delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, art. 2 - Ris. Min. 2 novembre 1998, n. 165/E

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio	
		Versamento 2° rata ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2015, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno	Versamento della 2° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2003 - Ires - Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 . D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
				2001 - Ires acconto - prima rata	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
		Versamento 2° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento della 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando dapprima l'importo da versare dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17/03/2016 - 16/06/2016 e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento 2° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2003 - Ires - Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 . D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
				2001 - Ires acconto - prima rata	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento 2° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	
		Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Società ed enti commerciali residenti in Italia, esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno	Versamento della 2° rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata	Legge 6 febbraio 2009, n. 7, art. 3
				2015 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Società ed enti commerciali residenti in Italia, esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento della 2° rata dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata	Legge 6 febbraio 2009, n. 7, art. 3
				2015 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno	Versamento 2° rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata	Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno	Versamento 2° rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4003 - Addizionale all'IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata	Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
				4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano " <i>di comodo</i> " (vale a dire " <i>Società non operative</i> " e " <i>Società in perdita sistematica</i> ") e che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno	Versamento 2° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2018 - Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.	Art. 2, commi da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 2013

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				2020 - Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento 2° rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata	Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
				2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento 2° rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata	Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
				4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano " <i>di comodo</i> " (vale a dire " <i>Società non operative</i> " e " <i>Società in perdita sistematica</i> ") e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento 2° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2018 - Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.	Art. 2, commi da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 2013

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				2020 - Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio in applicazione del DPCM 15 giugno 2016	Versamento della 2° rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4001 - Irpef - Saldo	Art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195
		Versamento della 2° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2003 - Ires - Saldo	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento della 2° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	
				3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	
		Versamento della 2° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6494 - Studi di settore - adeguamento Iva	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento della 2° rata dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4726 - Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99	
				2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, Dpr n. 195/99	
				1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali	
	Persone Fisiche non titolari di partita Iva e non partecipanti - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (modello 730/2016 o UNICO PF 2016) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i>) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4001 - Irpef Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
				4033 - Irpef acconto - prima rata	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo	D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E
				3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate	Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Prov. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011	D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal 2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V
				4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012
				1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore	4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010	Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 34755 del 3 marzo 2010 - Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012
	Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2015) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel) oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4001 - Irpef Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
				4033 - Irpef acconto - prima rata	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo	D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E
				3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate	Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 - Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 marzo 2012

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011	D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal 2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V
				4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012
				1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010	Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 34755 del 3 marzo 2010 - Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Società fiduciarie non interessate dagli studi di settore e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO</p>	<p>D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V</p>
				<p>4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del <i>regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità</i> fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età ed esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011</p>	<p>Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 dicembre 2011 prot. n. 185825/2011 - Risoluzione n. 52/E del 25 maggio 2012 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art 1, commi da 96 a 117 - D. M. 2 gennaio 2008 - Circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E</p>
				<p>1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011</p>	
		<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SP 2016) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1040 - Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</p>	<p>D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, art. 2 - Ris. Min. 2 novembre 1998, n. 165/E</p>
		<p>Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2015, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni	
	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	2003 - Ires - Saldo	D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 . D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
				2001 - Ires acconto - prima rata	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo	D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17
				3812 - Irap - acconto - prima rata	
		Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 - 16/06/2016, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale	D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Società per azioni (esercenti attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore), residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili</p>	<p>Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126</p>	<p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 126 e 128 - D.M. 7 luglio 2007, n. 174 - Circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008 - Risoluzione n. 37/E del 7 febbraio 2008 - Risoluzione n. 136/E del 27 dicembre 2010</p>
			<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1136 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa alle SIIQ - articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari e che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.</p>	<p>Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140</p>	<p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140 - D.M. 7 luglio 2007, n. 174 - Circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008 - Risoluzione n. 37/E del 7 febbraio 2008 - Risoluzione n. 136/E del 27 dicembre 2010</p>
	<p>Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. <i>riallineamento istantaneo</i>) e che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1123 - Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007</p>	<p>Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 48 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 e art. 176, comma 2-ter - D. M. 3 marzo 2008, art. 3 - Circolare n. 50/E del 11 luglio 2008</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1125 - Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007</p>	<p>Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 49 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 115, 128 e 141 - D.M. 18 marzo 2008, artt. 3 e 4</p>
	<p>Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) e che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione, dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1817 - Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008</p>	<p>Art. 15, comma 4, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1818 - Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008</p>	<p>Art. 15, comma 5, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009</p>
		<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1819 - Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)</p>	<p>Art. 15, commi 7, 8 e 8-bis, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1820 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)</p>	<p>Art. 15, commi 7 e 3, lett. b), del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009</p>
	<p>Società esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) optando per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) e avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1126 - Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007</p>	<p>Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 46 - 47 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 172, 173, 176, comma 2-ter - D. M. 25 luglio 2008, art. 1 comma 8 e art. 2 - Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) optando per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008 e avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1821 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali</p>	<p>Art. 15, commi 10-11-12, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 - D.M. 30 luglio 2009 - Risoluzione 127/E del 25 maggio 2009 - Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009</p>
				<p>1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività</p>	
				<p>1823 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Società ed enti commerciali residenti in Italia, esercenti attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, e si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata</p>	<p>Legge 6 febbraio 2009, n. 7, art. 3</p>
				<p>2015 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo</p>	
	<p>Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata</p>	<p>Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</p>
				<p>2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo</p>	

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. <i>tassa etica</i>), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata</p>	<p>Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466 - Articolo 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</p>
				<p>4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo</p>	
	<p>Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "<i>di comodo</i>" (vale a dire "<i>Società non operative</i>" e "<i>Società in perdita sistematica</i>") e che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>2018 - Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-<i>quinquies</i> a 36-<i>novies</i>, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.</p>	<p>Art. 2, commi da 36-<i>quinquies</i> a 36-<i>novies</i>, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 2013</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
				2020 - Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36- <i>quinquies</i> a 36- <i>novies</i> , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.	
	Società ed enti che esercitano attività assicurativa per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1682 - Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2- <i>bis</i> , del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265	Art. 1, commi 2, 2- <i>bis</i> e 2- <i>ter</i> , del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265, (modificati prima dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e poi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) - Circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 - Risoluzione n. 370/E del 25 novembre 2002 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo III
	Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001	Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato	1682 - Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2- <i>bis</i> , del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265	Art. 1, comma 2- <i>quinquies</i> , del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265, (modificati prima dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e poi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) - Circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 - Risoluzione n. 370/E del 25 novembre 2002 - Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo III

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria e che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1695 - Imposta sul valore dei contratti di assicurazione - art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002</p>	<p>Art. 1, comma 2-<i>sexies</i>, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265, (Introdotta dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) - Circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 - Risoluzione n. 98/E del 12 novembre 2012</p>
	<p>Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, comma 889-897, della Legge n. 208/2015, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno)</p>	<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art. 1, c. 892, legge n. 208/2015</p>	<p>Art. 1, commi 889-897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Risoluzione N. 30/E del 26 aprile 2016</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1813 - Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione - art. 1, c. 891, legge n. 208/2015</p>	<p>Art. 1, commi 889-897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Risoluzione N. 30/E del 26 aprile 2016</p>
	<p>Titolari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, esercitanti attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005</p>	<p>Art. 49-bis del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 dicembre 2013, n. 149348 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 febbraio 2013 - Risoluzione n. 43/E del 23 aprile 2014</p>

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
	<p>Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti, esercitanti attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF</p>	<p>Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - Risoluzione n. 37/E del 29 marzo 2001</p>
	<p>Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo, esercitanti attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001</p>	<p>Versamento, <u>in unica soluzione</u>, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo</p>	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di <i>internet banking</i> messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>	<p>2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF</p>	<p>Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - Risoluzione n. 37/E del 29 marzo 2001</p>

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
20 <i>Mercoledì</i>	Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati	Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente	Mediante invio telematico	-	Legge 26/01/1983, n. 18; D.M. 23/03/1983; Provv. Ag.Entr. 04/03/2002; Provv. Ag.Entr. 28/07/2003; Provv. Ag.Entr. 16/05/2005; Provv. Ag.Entr. 18/12/2007; Provv. Ag.Entr. 29/03/2010
	Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74- <i>quinquies</i> del D.P.R. n. 633/1972	Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.	Esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenzia delle entrate.gov.it . L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici tramite la Banca d'Italia	-	Dpr 26/10/1972, n. 633, art. 74- <i>quinquies</i> - Direttiva 2002/38/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 07/05/2002 - Dlgs 01/08/2003, n. 273, di attuazione delle predette Direttiva - D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2015 prot.56191 e del 30 settembre 2014 prot. 122854
	Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74- <i>quinquies</i> e 74- <i>sexies</i> del D.P.R. n. 633/1972	Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.	COME Esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenzia delle entrate.gov.it . <u>Il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, intestato all'operatore</u>	-	Dpr 26/10/1972, n. 633, artt. 74- <i>quinquies</i> e 74- <i>sexies</i> - Direttiva 2002/38/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 07/05/2002 - Dlgs 01/08/2003, n. 273, di attuazione delle predette Direttiva - D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2015 prot.56191 e del 30 settembre 2014 prot. 122854

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
22 <i>Venerdì</i>	Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato	Presentazione al Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o ad un professionista abilitato del modello 730/2016 e della busta contenente il modello 730-1 per per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille . N.B. Il differimento del termine di presentazione del modello 730/2016 dal 7 al 22 luglio riguarda esclusivamente i CAF e i professionisti abilitati che abbiano effettuato, entro il 7 luglio 2016, la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni dei redditi ricevute (art. 1, comma 1, del DPCM 24 maggio 2016)	Consegna diretta del Mod. 730/2016, sottoscritto sotto la propria responsabilità, e del Mod. 730-1, al C.A.F. o ad un professionista abilitato, che rilasciano apposita ricevuta (Mod. 730-2) di avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it - D.P.C.M. 24 maggio 2016
		Ricevono dal CAF o dal professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale la copia della dichiarazione elaborata (Mod. 730/2016) e il relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3. N.B. Il differimento del termine di presentazione del modello 730/2016 dal 7 al 22 luglio riguarda esclusivamente i CAF e i professionisti abilitati che abbiano effettuato, entro il 7 luglio 2016, la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni dei redditi ricevute (art. 1, comma 1, del DPCM 24 maggio 2016)	Consegna diretta del modello 730/2016 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 16 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it - D.P.C.M. 24 maggio 2016
	Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati che prestano attività di assistenza fiscale che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni dei redditi ricevute (art. 1, comma 1, del DPCM 24 maggio 2016)	Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3) nonché delle buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (ossia, modelli 730/2016 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod. 730-1)	In via telematica	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 16 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it - D.P.C.M. 24 maggio 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
		Rilascio al contribuente della copia della dichiarazione elaborata (Mod. 730/2016) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3	Consegna diretta del modello 730/2016 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 16 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it - D.P.C.M. 24 maggio 2016
	Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>c)</i> , <i>c-bis)</i> , <i>d)</i> , <i>g)</i> (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), <i>i)</i> ed <i>l)</i> del D.P.R. n. 917/1986 che intendono presentare direttamente in via telematica il modello 730/2016 senza avvalersi dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, dai CAF e dai professionisti abilitati	Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione modello 730/2016 e del modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del modello 730, il software rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione	Mediante invio telematico	-	D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13 - Artt. 1 e ss. del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - D.P.R. 22/07/1998, N. 322 - D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello 730/2016 pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it - D.P.C.M. 24 maggio 2016

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
25 <i>Lunedì</i>	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente	Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico	-	D.L. 30/08/1993, n. 331, art. 50, comma 6; D.M. 22 febbraio 2010, art. 3; Determinazione Agenzia delle Dogane 22/02/2010, n. 22778, art. 3; Determinazione Agenzia delle Dogane 07/05/2010, n. 63336, art. 1; Circolare Agenzia delle Entrate 18/03/2010, n. 14/E
	Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale (per il 2° trimestre 2016)	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri	Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico	-	D.L. 30/08/1993, n. 331, art. 50, comma 6; D.M. 22 febbraio 2010, art. 3; Determinazione Agenzia delle Dogane 22/02/2010, n. 22778, art. 3; Determinazione Agenzia delle Dogane 07/05/2010, n. 63336, art. 1; Circolare Agenzia delle Entrate 18/03/2010, n. 14/E

LUGLIO 2016

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
<p>29 <i>Venerdì</i></p>	<p>Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)</p>	<p><i>Comunicazione integrativa annuale</i> all'Anagrafe Tributaria-Sezione <i>Archivio dei rapporti finanziari</i> dei dati e delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell'anno 2015 con i propri clienti e sulle operazioni extraconto, nonché della giacenza media relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali</p>	<p>Utilizzando l'infrastruttura informatica SID (Sistema di Interscambio Dati), attraverso una piattaforma di <i>file transfer protocol</i> (FTP) opportunamente configurata. In alternativa, per la trasmissione dei soli file inferiori a 20 MB, in formato compresso, può essere utilizzata la PEC</p>	<p>-</p>	<p>Art. 11, commi 2 e 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Art. 7, sesto e undicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 - Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, prot. 37561, del 10 febbraio 2015, prot. 18269, del 28 maggio 2015, prot. 73782, e del 25 gennaio 2016, prot. 13352 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 giugno 2016 prot. n.101801</p>